

REGIONE
ABRUZZOGIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVECONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE
ATTIVATO IN REGIONE ABRUZZO

TRA

Il Soggetto Promotore rientrante nella seguente fattispecie:

Centri per l' Impiego	<input type="checkbox"/>
Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell' AFAM	<input type="checkbox"/>
Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale	<input type="checkbox"/>
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)	<input type="checkbox"/>
Organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 247/2015	<input type="checkbox"/>
Cooperative sociali iscritte nello specifico albo della Regione Abruzzo	<input type="checkbox"/>
Organismi e associazioni operanti nel Terzo Settore con sede operativa nella Regione Abruzzo	<input type="checkbox"/>
Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori	<input type="checkbox"/>
Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione	<input type="checkbox"/>
Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione	<input type="checkbox"/>
Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitanti e di inserimento sociale	<input type="checkbox"/>
Soggetti autorizzati all' intermediazione dall' Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell' articolo 9, comma1, lettera h) del Decreto Legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell' articolo 12 del medesimo Decreto, ivi inclusi i soggetti autorizzati <i>ex lege</i> all' attività di intermediazione ai sensi dell' art. 6 del D. Lgs. n. 276 del 2003	<input type="checkbox"/>
Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi della D.G.R. del 29 dicembre 2015 nr. 1100, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo	<input type="checkbox"/>
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	<input type="checkbox"/>

REGIONE
ABRUZZO

**GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

denominato (*indicare denominazione/ragione sociale*)
 di seguito indicato per brevità "**Soggetto Promotore**", con sede legale nel Comune di
 Prov.Cap..... in Via..... n Codice fiscale/ Partita Iva, rappresentato
 dal Sig. /Sig.ra..... nato/ a..... il.....
 in qualità di (specificare la qualifica del rappresentante legale del soggetto).....
 ivi domiciliato per la carica.

E

Il Soggetto Ospitante rientrante nella seguente fattispecie (specificare ad esempio: impresa, ente pubblico, fondazione, associazione, studio professionale, altro) denominato (indicare la denominazione/ragione sociale), di seguito indicato per brevità "Soggetto Ospitante" con sede legale nel Comune di Prov. Cap..... in Via..... n..... con sede operativa nel Comune di Prov. Cap..... in Via n..... Codice fiscale/Partita Iva, Numero iscrizione R. I./R. E.A. Codice ATECO rappresentato dal Sig./Sig.ra nato/a il....., in qualità di (specificare la qualifica del rappresentante legale del soggetto)....., ivi domiciliato per la carica.

PREMESSO CHE

- a) la presente convenzione è redatta in aderenza alle disposizioni contenute nelle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, approvate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n..... del; ai sensi delle succitate linee guida regionali resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione", i cui artt. 1 e 4 sono stati già oggetto di recepimento con la D.G.R. 11 settembre 2015 n. 762. Per quanto non previsto nell'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 si rimanda alla citata disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari¹;
- b) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, bensì è una misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo;
- c) i destinatari dei tirocini extracurricolari sono, pertanto quelli indicati dalla vigente disciplina regionale;
- d) il tirocinante non può sostituire il personale dipendente e non può essere utilizzato nei periodi di picco delle attività, ovvero per sostituire il personale assente a vario titolo (in maternità, malattia, ferie, servizio civile, cassa integrazione, etc.) o per ricoprire vuoti d'organico e ruoli o posizioni proprie e/o necessarie all'organizzazione del soggetto ospitante;

¹ Clausola da Inserire solo nel caso dell'attivazione di tale tipologia di tirocini

REGIONE
ABRUZZO

**GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

- e) il tirocinio non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche;
- f) il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante;
- g) il soggetto promotore ed il soggetto ospitante sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa regionale vigente per la promozione di tirocini extracurricolari;
- h) il soggetto ospitante non può accogliere tirocinanti in numero superiore a quanto previsto dalla disciplina regionale;
- i) il presente tirocinio è finanziato da

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**ARTICOLO 1
PREMESSE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ARTICOLO 2
OGGETTO**

1. Il Soggetto ospitante si impegna a realizzare presso la propria sede (specificare se operativa o legale) sita nel Comune di.....Prov. in Via n....., un tirocinio (se più di uno indicare il numero)....., su proposta del Soggetto promotore.
2. Nel caso di Soggetto ospitante multilocalizzato, lo stesso dichiara che per l'attivazione del/dei tirocinio/i oggetto della presente convenzione intende applicare:
 - o la normativa adottata dalla Regione Abruzzo
 - o ovvero la normativa vigente nella Regione dove è ubicata la propria sede legale e nello specifico la disciplina della Regione (indicare la Regione) approvata con (*indicare gli estremi dell'atto: tipologia, numero e data del provvedimento regionale disciplinante la materia dei tirocini extracurricolari alla quale si intende far riferimento*)

In quest'ultimo caso, il soggetto Ospitante si impegna altresì a comunicare al competente settore della Regione Abruzzo la scelta operata².

3. Alla presente convenzione è allegato un Progetto Formativo Individuale per ciascun tirocinante, redatto secondo lo schema approvato con la disciplina regionale, nel quale sono definiti gli obiettivi, nonché le modalità di attuazione del tirocinio.
4. Il progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ARTICOLO 3
OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE**

1. Al Soggetto promotore spetta il presidio della qualità e della correttezza dell'esperienza, nonché

² Clausola da inserire solo nel caso in cui il soggetto ospitante sia un soggetto multilocalizzato.



**GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

- dell'apprendimento nel tirocinio.
2. Il Soggetto promotore monitora l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo di tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono quelli di:
- a) accertarsi che il soggetto ospitante sia in possesso dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni per l'attivazione del tirocinio previsti dalle presenti linee guida;
 - b) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
 - c) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - d) individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
 - e) provvedere alla predisposizione del Piano Formativo Individuale, alla stesura del Dossier Individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
 - f) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
 - g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel Piano Formativo Individuale e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal Piano Formativo Individuale o, comunque, svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro o che non gli sia corrisposta la prevista indennità di partecipazione, e comunque tutti quei fatti che costituiscono violazione della disciplina contenuta nelle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari;
 - h) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/ re- inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato al competente Dipartimento della Regione Abruzzo e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali

**ARTICOLO 4
OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE**

1. Il Soggetto ospitante deve essere in possesso di tutti i requisiti, presupposti e condizioni per l'attivazione dei tirocini extracurricolari, così come previsti dalle linee guida regionali. Allo scopo costituisce parte sostanziale ed integrante della presente convenzione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante del soggetto ospitante e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato (All. 1 A), con la quale il soggetto ospitante attesta il possesso dei citati requisiti, presupposti e condizioni³.
2. Il Soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel Piano Formativo Individuale. In particolare, i compiti del Soggetto ospitante sono:
 - a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del Piano Formativo Individuale;
 - b) trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni preventive di

³ Il soggetto promotore pubblico verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dal Soggetto ospitante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., art. 71, secondo il quale le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Nel caso di soggetti promotori privati, invece, gli stessi procederanno a richiedere le informazioni utili alla verifica delle autodichiarazioni rese dai soggetti ospitanti alle amministrazioni competenti

REGIONE
ABRUZZO

**GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

- proroga, di interruzione e di infortuni;
- c) designare un *tutor* del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Piano Formativo Individuale;
 - d) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008;
 - e) al tirocinante deve essere garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/2008;
 - f) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - g) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
 - h) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier Individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
 - i) corrispondere con regolarità al tirocinante la prevista indennità di partecipazione.

**ARTICOLO 5
OBBLIGHI E DIRITTI DEL TIROCINANTE**

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Piano Formativo Individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor, con diligenza e in osservanza dei più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle attività previste, osservando le adeguate regole di comportamento e rispettando l'ambiente di lavoro.
2. Tale obbligo di diligenza e osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo.
3. Inoltre, siffatto, obbligo riguarda anche:
 - a) il rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) l'osservanza dei regolamenti interni all'organizzazione;
 - c) il rispetto degli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 - d) l'attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;
 - e) l'evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio;
 - f) firmare quotidianamente il registro delle presenze, sul quale sono da evitare omissioni o alterazioni;
 - g) comunicare preventivamente e tempestivamente al Soggetto Ospitante le assenze, che sono registrate dal tutor del Soggetto ospitante sull'apposito registro.
4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati dalla disciplina regionale.
5. Il tirocinante deve garantire almeno il 70% (settanta per cento) delle presenze previste per le attività di tirocinio.
6. In caso di non conformità nello svolgimento del tirocinio rispetto al progetto formativo convenuto o alla ritardata corresponsione della prevista indennità, il tirocinante può rivolgersi in prima istanza al

REGIONE
ABRUZZO

**GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

tutor del soggetto promotore, al fine di ricevere un'adeguata assistenza, fermo restando l'obbligo del soggetto promotore di segnalazione ai competenti organi ispettivi, nei casi previsti dalle linee guida regionali, nonché all'organo individuato dalla Regione nei casi previsti dalle stesse linee guida.

7. Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, a meno che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli artt. 15 e 17, Legge, 17 ottobre 1967, nr. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

**ARTICOLO 6
TUTORAGGIO**

1. Il Soggetto promotore designa un tutor che è responsabile della coerenza ed adeguatezza del progetto di tirocinio formativo e garante della sua corretta realizzazione, il quale svolge i seguenti compiti:
 - a) elabora il Piano Formativo Individuale in collaborazione con il soggetto ospitante;
 - b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
 - c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto formativo e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - d) assicura il necessario supporto ed assistenza al tirocinante nel corso dell'intera esperienza di tirocinio;
 - e) provvede alla composizione del Dossier Individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale;
 - f) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
2. Ogni tutor del Soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i Soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo Soggetto ospitante.
3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal Piano Formativo Individuale. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che devono essere specificate nel proprio *curriculum*. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza temporanea, comunque non superiore a 5 giorni continuativi, le funzioni di tutor possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto ospitante o da altro soggetto allo scopo individuato. In caso di assenza prolungata del tutor superiore a 5 giorni continuativi, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tali variazioni devono essere formalmente comunicate al tirocinante e al soggetto promotore.
4. Il tutor del Soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del Piano Formativo Individuale, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera sua durata e si accerta che il registro delle presenze sia correttamente compilato e sottoscritto giornalmente dallo stesso e dal tirocinante;
 - d) collabora attivamente alla composizione del Dossier Individuale nonché alla predisposizione

REGIONE
ABRUZZO

**GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

dell'Attestazione finale.

5. Il tutor del Soggetto promotore e il tutor del Soggetto ospitante collaborano per:
- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

**ARTICOLO 7
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE**

1. Il Soggetto ospitante o Il Soggetto promotore o (*indicare l'opzione*) corrisponde al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio pari ad almeno € 800 mensili lorde⁴, al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo.
2. L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo individuale (Piano Formativo Individuale).
3. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito ed è pari alla differenza tra L'importo dell'indennità nella misura prevista dalle linee guida regionali e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore.
4. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito ed è pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista dalle linee guida regionali e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore. È riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla disciplina regionale.
5. Nel caso di tirocini in favore di soggetti già occupati in cerca di altra occupazione, non è dovuta l'indennità in quanto già percettori di un reddito da lavoro, fatto salvo il caso in cui il reddito da lavoro, opportunamente documentato, sia inferiore all'indennità prevista dal tirocinio; in tale ipotesi verrà corrisposta al tirocinante una indennità pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista dalle linee guida regionali e l'importo del reddito di lavoro percepito, qualora inferiore.
6. Per le persone che usufruiscono di altre forme di aiuto/sostentamento diverse da quelle indicate ai commi precedenti, esclusivamente su richiesta del tirocinante, si può concordare di ridurre la prevista indennità di partecipazione mensile, che comunque non può essere inferiore a € 450.00 lorde. A tal fine è necessario allegare al progetto formativo, propedeutico all'attivazione del tirocinio, apposita autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del tirocinante in ordine alla tipologia ed all'entità del sussidio percepito.
7. Da un punto di vista fiscale, l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr., art. 50, D.P.R. n. 917/1986 – c.d. TUIR).

**ARTICOLO 8
GARANZIE ASSICURATIVE**

⁴ Si ricorda che l'indennità minima di partecipazione al tirocinio è di € 800 lorde

REGIONE
ABRUZZO

**GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, con idonea compagnia assicuratrice.
2. Con la presente convenzione si stabilisce che l'obbligo assicurativo viene assolto dal:
 - a) Soggetto ospitante (Indicare l'opzione);
 - b) Soggetto promotore (Indicare l'opzione).
3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede legale/operativa del soggetto ospitante, anche all'estero, rientranti nel Piano Formativo Individuale. In tal caso, il soggetto ospitante, oltre ad assicurare la tracciabilità dell'esperienza di tirocinio svolta al di fuori della propria sede, dovrà provvedere a rimborsare al tirocinante tutte le eventuali spese sostenute e regolarmente documentate per vitto, alloggio, trasporto e quanto altro necessario per svolgere la predetta esperienza esterna.

**ARTICOLO 9
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA**

1. I tirocini di cui alla presente convenzione, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di avvio, proroga o cessazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del Soggetto ospitante.
2. Il Soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al Soggetto promotore una copia della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo.

**ARTICOLO 10
INTERRUZIONE DEL TIROCINIO**

1. Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto ospitante o dal Soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte dei soggetti o nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'altra parte e al tirocinante.
2. Il tirocinio può essere interrotto da parte del tirocinante, in qualsiasi momento, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto ospitante e al tutor del Soggetto promotore.

**ARTICOLO 11
ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA**

1. Al termine del tirocinio, sulla base del Piano Formativo Individuale e del Dossier Individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello approvato con la disciplina regionale.
2. L'attestazione di cui al comma 1 indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 e, pertanto, agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel Piano Formativo Individuale.

REGIONE
ABRUZZO**GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE****ARTICOLO 12
DURATA**

1. La presente Convenzione ha durata di mesi n..... dal..... al
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe e di rinnovi.
3. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del Soggetto Promotore o del Soggetto Ospitante o di violazioni non sanabili che comportano l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini, fatto salvo comunque l'obbligo di conclusione delle esperienze di tirocinio eventualmente ancora in corso alla data di notifica del provvedimento di interdizione.

**ARTICOLO 13
LIMITE DELLE ORE E LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE**

1. Il tirocinante deve svolgere il tirocinio in fascia diurna (o serale/notturna previa valida indicazione della motivazione per la quale non è possibile in fascia diurna), con un impegno orario non superiore all'orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante e comunque non inferiore al 50% del predetto orario.

**ARTICOLO 14
LA DISCIPLINA DELLE USCITE E ASSENZE**

1. Le uscite anticipate o ritardi devono essere registrate e incidere sul totale delle ore svolte.
2. Le uscite e le assenze giornaliere nel registro apposito, firmandolo sia all'ingresso che all'uscita. Le assenze devono essere comunicate, ma non giustificate, a entrambi gli enti coinvolti (soggetto ospitante e soggetto promotore), ma non sono giustificabili nel senso di un normale rapporto di lavoro.
3. Non sono disciplinate dal comma precedente le uscite svolte in attuazione del Piano Formativo Individuale.
4. Il tirocinante non ha diritto a ferie o permessi.

**ARTICOLO 15
SANZIONI**

1. Il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante con la sottoscrizione della presente convenzione dichiarano di aver preso visione e quindi di essere consapevoli delle misure di vigilanza, di controllo ispettivo e della disciplina sanzionatoria previste dalle Linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari approvate con D.G.R. n del

**ARTICOLO 16
MONITORAGGIO**

REGIONE
ABRUZZO

**GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

1. Il Soggetto promotore contribuisce al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il Soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato al competente Dipartimento della Regione Abruzzo e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del Soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

**ARTICOLO 17
TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa.
2. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore.

**ARTICOLO 18
RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante fanno riferimento alle Linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Luogo..... Data.....

Il rappresentante legale del soggetto promotore

.....

Il rappresentante legale del soggetto ospitante

.....



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ALLEGATO 1A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ¹
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

ALLEGATA ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE N.....in data..... stipulata tra (Soggetto Promotore) e (Soggetto Ospitante)

Il/La sottoscritto/a.....nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa/Ente (d'ora in poi denominata per brevità solo *Soggetto Ospitante*) c. f./p. ivadomiciliato per la carica presso la Sede della medesima, sita nel Comune di Prov..... Cap..... in Via....._n....., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D. p. r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

1. che il Soggetto ospitante, alla data odierna (barrare la casella di riferimento):
 - RISULTA IN REGOLA con le norme di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999²;
 - RISULTA IN REGOLA con le norme di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999, per intervenuto concordato con il Centro per l'Impiego;
 - NON È SOGGETTO all'obbligo di cui alla legge 68/99 poiché il numero di occupati alla data odierna è inferiore a 15;
 - RISULTA IN REGOLA con la normativa sulla. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008
 - RISULTA IN REGOLA con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

¹ La dichiarazione deve essere resa dal soggetto ospitante per ciascuna unità operativa di svolgimento del tirocinio.

² Per quanto concerne il rispetto della normativa di cui alla L. 68/99, ovvero le prime tre opzioni sopra elencate, barrare solo ed esclusivamente la casella che corrisponde alla propria posizione.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

2. che nell'unità operativa sita nel Comune di in Via..... n., all'intero della quale viene attivato il tirocinio/i, il numero totale dei dipendenti risulta essere di n.
 - > di cui n..... dipendenti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti);
 - > di cui n dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine tirocinio;
3. n. di tirocini extracurricolari in corso presso la citata unità operativa;
4. non ha assunto ha assunto il 20% 50% 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio oggetto della convenzione richiamata in epigrafe, con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante): in particolare dichiara di aver assunto i seguenti tirocinanti³:
 - > Sig./Sig.ra..... C.F. periodo di tirocinio dal.....al.....
 - > Sig./Sig.ra..... C.F. periodo di tirocinio dal.....al.....

e che pertanto è autorizzato all'attivazione di n nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% di cui all'art. 10 comma 2, lettera c, delle Linee guida regionali;

5. il Soggetto ospitante non ha in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità (solo il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini, nel caso barrare la casella SI);
6. fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, nel Piano formativo individuale allegato alla convenzione, il soggetto ospitante non prevede attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per i seguenti motivi:
 - a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - b) licenziamenti collettivi;
 - c) licenziamento per superamento del periodo di comporta;
 - d) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - e) licenziamento per fine appalto;

³La dichiarazione deve essere resa solo da parte dei soggetti ospitanti privati che hanno unità operative con più di venti dipendenti.

ALLEGATO 1A

- f) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo;



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

7. il soggetto ospitante non ha in corso procedure concorsuali (salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità: nel caso barrare la casella SI);
8. che il tirocinante/i, nei cui confronti viene attivato il tirocinio/i, non ha/hanno attivato un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
9. il tirocinante/i, nei cui confronti viene attivato il tirocinio/i, non ha svolto prestazioni di lavoro occasionale presso il soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
10. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
11. di essere a conoscenza dei propri diritti e dell'informativa, dovuti rispettivamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

Allegati:

Documento di identità in corso di validità

In fede

(Luogo e data)

(Firma del Legale Rappresentante)

La presente dichiarazione, con l'allegata fotocopia del documento di identità, non necessita dell'autenticazione della firma ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.